



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante *«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»* che, all'articolo 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'Università e della Ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *«Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»*;
- VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante *«Riforma degli ordinamenti didattici universitari»*;
- VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante *«Riordino della disciplina in materia sanitaria»* e, in particolare, l'articolo 6, comma 3, in base al quale la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera, ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate e l'articolo 6-ter;
- VISTA la legge 30 luglio 2002 n. 189 recante *«Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo»* art. 26 *«Accesso ai corsi delle Università»*;
- VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, recante *«Valorizzazione dell'efficienza delle Università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240»*, e, in particolare, l'articolo 8;
- VISTO il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 7 gennaio 2019, prot. n. 6 recante *«Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica»* e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente *«Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»*;
- VISTA la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante *«Disposizioni in materia di professioni sanitarie»* e, in particolare, l'articolo 4, comma 1;



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante «Norme in materia di accessi ai corsi universitari» e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lett. a) e l'articolo 4;
- VISTA la legge 10 agosto 2000, n. 251, recante «Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione, nonché della professione ostetrica» e, in particolare, l'articolo 7, commi 1 e 2;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, recante «Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento»;
- VISTO il decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, recante «Disposizioni urgenti in materia di personale sanitario», convertito con modificazioni dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, e, in particolare, l'articolo 1, comma 10;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al Regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509»;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 8 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2009 n. 122, recante «Determinazione delle classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270»;
- VISTI i decreti del Ministro della Sanità emanati di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 27 luglio 2000, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2000, n. 189, del 16 agosto 2000, n. 190, del 17 agosto 2000, n. 191 e del 22 agosto 2000, n. 195, con cui, in base all'articolo 4, comma 1, della predetta legge 26 febbraio 1999, n. 42, si è provveduto all'individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 5022, e successive modificazioni;
- VISTO il decreto del Ministro della Sanità del 29 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 2001, n. 118, recante «Definizione delle figure professionali di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, da includere nelle fattispecie previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4, della legge 10 agosto 2000, n. 251»;
- VISTO il decreto interministeriale 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233, recante l'equiparazione dei diplomi di laurea di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509 alle lauree specialistiche delle classi di cui ai decreti ministeriali 28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 e alle lauree magistrali delle classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;
- VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico» e, in particolare l'articolo 5, comma 4;



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTE le disposizioni interministeriali 2019 recanti «*Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia l'a.a. 2019-20*»

RITENUTO di definire, per l'anno accademico 2019/2020 le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie;

DECRETA

Articolo 1

1. Per l'anno accademico 2019/2020 l'ammissione dei candidati ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie avviene, previo accreditamento dei corsi stessi ai sensi del D.M. n. 6/2019 recante «*Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica*» e successive modifiche e integrazioni citato in premessa, a seguito di superamento di apposita prova predisposta da ciascuna università sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.

Articolo 2

1. Possono essere ammessi ai corsi di laurea magistrale, prescindendo dall'espletamento della prova di ammissione e in deroga alla programmazione nazionale dei posti, in considerazione del fatto che i soggetti interessati già svolgono funzioni operative:

- coloro ai quali sia stato conferito l'incarico ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251, commi 1 e 2, da almeno due anni alla data del presente decreto;
- coloro che risultino in possesso del titolo rilasciato dalle Scuole dirette a fini speciali per dirigenti e docenti dell'assistenza infermieristica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982 e siano titolari, da almeno due anni alla data del presente decreto, dell'incarico di direttore o di coordinatore dei corsi di laurea in infermieristica attribuito con atto formale di data certa;
- coloro che siano titolari, con atto formale e di data certa da almeno due anni alla data del presente decreto, dell'incarico di direttore o di coordinatore di uno dei corsi di laurea ricompresi nella laurea magistrale di interesse.

Articolo 3

1. Sono ammessi alla prova di ammissione per l'accesso ai corsi di laurea magistrale coloro che siano in possesso di uno dei seguenti titoli:

- diploma di laurea abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse;
- diploma universitario abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse;
- titolo abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse, di cui alla legge n. 42/1999.

2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di ottanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di:



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- teoria/pratica pertinente alle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse;
- cultura generale e ragionamento logico;
- regolamentazione dell'esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse e legislazione sanitaria;
- cultura scientifico-matematica, statistica, informatica e inglese;
- scienze umane e sociali.

3. La prova si svolge presso le sedi universitarie il giorno 25 ottobre 2019 con inizio alle ore 11:00. Per lo svolgimento della prova sono assegnate due ore.

4. Sulla base dei programmi di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti:

- trentadue quesiti per l'argomento di teoria/pratica pertinente all'esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse;
- diciotto quesiti per l'argomento di cultura generale e ragionamento logico;
- dieci quesiti per ciascuno dei restanti argomenti.

Articolo 4

1. Per la valutazione del candidato ciascuna Commissione giudicatrice, nominata dai competenti organi accademici, ha a disposizione cento punti, dei quali ottanta riservati alla prova scritta e venti ai titoli.

2. Per la valutazione della prova si tiene conto dei seguenti criteri:

- 1 punto per ogni risposta esatta;
- meno 0,25 punti per ogni risposta sbagliata;
- 0 punti per ogni risposta non data.

3. In caso di parità di punteggio nella graduatoria finale, in cui viene sommato il voto ottenuto nella prova scritta con il punteggio relativo alla valutazione dei titoli, prevale, in ordine decrescente, il voto ottenuto dal candidato nella soluzione rispettivamente dei quesiti relativi ai seguenti argomenti:

- teoria/pratica pertinente all'esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse;
- cultura generale e ragionamento logico;
- regolamentazione dell'esercizio professionale specifico e legislazione sanitaria;
- cultura scientifico-matematica, statistica, informatica e inglese;
- scienze umane e sociali.

4. La valutazione dei titoli accademici e professionali per la **classe di laurea magistrale delle scienze infermieristiche e ostetriche** avverrà sommando il punteggio del titolo presentato per l'accesso così individuato:

- diploma di laurea abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse:
punti 7;
- diploma universitario abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse:
punti 6;



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- titoli abilitanti all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse, di cui alla legge n. 42/1999:

punti 5.

con gli eventuali altri titoli di cui alla seguente elencazione:

diploma di Scuola diretta a fini speciali in assistenza infermieristica (DAI) di cui al D.P.R. n. 162/1982	punti 5
altri titoli accademici o formativi di durata non inferiore a sei mesi	punti 0,50 per ciascun titolo fino a un massimo di punti 2
attività professionali nella funzione apicale di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse, idoneamente documentate e certificate	punti 1 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino a un massimo di punti 4
attività professionali nell'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse, idoneamente documentate e certificate	punti 0,50 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino a un massimo di punti 2

5. La valutazione dei titoli accademici e professionali per le **classi di laurea magistrale delle scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione, delle scienze delle professioni sanitarie tecniche e delle scienze delle professioni sanitarie della prevenzione**, avverrà sommando il punteggio del titolo presentato per l'accesso così individuato:

- diploma di laurea abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse:

– punti 7;

- diploma universitario abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse:

– punti 6;

- titoli abilitanti all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse di cui alla legge n. 42/1999:

– punti 5.

con gli eventuali altri titoli di cui alla seguente elencazione:

titoli accademici o formativi di durata non inferiore a sei mesi	punti 0,50 per ciascun titolo fino a un massimo di punti 5
attività professionali nella funzione apicale o di coordinamento di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse idoneamente documentate e certificate	punti 1 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino a un massimo di punti 4
attività professionali nell'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse, idoneamente documentate e certificate	punti 0,50 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino a un massimo di punti 4



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Articolo 5

1. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli Atenei tenendo conto delle singole esigenze dei candidati con disabilità, a norma dell'articolo 16 della legge n. 104/1992 nonché dei candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170/2010.

2. I candidati con certificato di invalidità, con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 o con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170 del 2010 possono beneficiare, nello svolgimento della prova, di appositi ausili o misure compensative, nonché di tempi aggiuntivi facendone apposita richiesta secondo le modalità previste nel bando di ateneo.

3. L'Ateneo presso il quale il candidato si recherà per lo svolgimento della prova provvederà alle necessità correlate alla richiesta formulata, adottando tutte le misure necessarie a far fronte alle singole esigenze manifestate dai candidati, tenendo anche conto di quanto specificato nei punti che seguono:

a) il candidato con certificato di invalidità o con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992, dovrà tempestivamente presentare all'Ateneo, ai fini dell'organizzazione della prova, la certificazione – in originale o in copia autenticata in carta semplice – rilasciata dalla commissione medica competente per territorio comprovante il tipo di invalidità e/o ed il grado di handicap riconosciuto. Il candidato ha diritto ad un tempo aggiuntivo non eccedente il 50% in più rispetto a quello previsto per lo svolgimento delle prove previste dal precedente articolo 1 del presente decreto.

b) Il candidato con DSA di cui alla legge n. 170 del 2010, dovrà tempestivamente presentare all'Ateneo, la diagnosi di DSA. In aderenza a quanto previsto dalle *"linee guida sui disturbi specifici dell'apprendimento"* allegate al decreto ministeriale 12 luglio 2011 prot. n. 5669, ai candidati con DSA è concesso un tempo aggiuntivo pari ad un massimo del 30% in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione. In caso di particolare gravità certificata del DSA, gli Atenei possono consentire, al fine di garantire pari opportunità nell'espletamento delle prove stesse, l'utilizzo dei seguenti strumenti compensativi: calcolatrice non scientifica; video-ingranditore o affiancamento di un lettore scelto dall'Ateneo con il supporto di appositi esperti o del Servizio disabili e DSA di Ateneo, ove istituito. La diagnosi di DSA deve essere stata rilasciata al candidato da non più di 3 anni oppure in epoca successiva al compimento del diciottesimo anno di vita rilasciata da strutture sanitarie locali o da Enti e professionisti accreditati con il servizio sanitario regionale. Non sono in ogni caso ammessi i seguenti strumenti: dizionario e/o vocabolario; formulario; tavola periodica degli elementi; mappa concettuale; personal computer, tablet, smartphone ed altri strumenti similari.

4. I candidati con disabilità o con DSA residenti in paesi esteri, che intendano usufruire delle misure di cui ai commi precedenti, devono presentare la certificazione attestante lo stato di disabilità o di DSA rilasciata nel paese di residenza, accompagnata da una traduzione giurata in lingua italiana o in lingua inglese. Gli organi di ateneo incaricati di esaminare le certificazioni di cui ai commi precedenti accertano che la documentazione straniera attesti una condizione di disabilità o di disturbo specifico dell'apprendimento riconosciuta dalla normativa italiana.

Articolo 6

1. I bandi di concorso prevedono disposizioni atte a garantire la trasparenza e l'imparzialità di tutte le fasi del procedimento e indicano i criteri e le procedure per la nomina delle Commissioni preposte agli esami di ammissione e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990.



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

2. I bandi di concorso definiscono le modalità relative agli adempimenti per l'accertamento dell'identità dei candidati e gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento della prova.

Della pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del MIUR sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO
dott. Marco Bassetti



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Allegato n.1

Programmi relativi alla prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie-Anno accademico 2019/2020

1) Teoria/Pratica della disciplina specifica

Accertamento delle conoscenze teorico/ pratiche essenziali, nella prospettiva della loro successiva applicazione professionale; della capacità di rilevare e valutare criticamente da un punto di vista clinico ed in una visione unitaria, estesa anche nella dimensione socioculturale, i dati relativi allo stato di salute e di malattia del singolo individuo, di gruppi interpretandoli alla luce delle conoscenze scientifiche di base; delle abilità e l'esperienza, unite alla capacità di autovalutazione, per affrontare e risolvere responsabilmente i problemi sanitari prioritari. Applicare queste conoscenze anche nella risoluzione di problemi organizzativi e didattici tenendo presente le dimensioni etiche.

2) Cultura generale e ragionamento logico

Accertamento della capacità di comprendere il significato di un testo o di un enunciato anche corredato di grafici, figure o tabelle, di ritenere le informazioni, di interpretarle, di connetterle correttamente e di trarne conclusioni logicamente conseguenti, scartando interpretazioni e conclusioni errate o arbitrarie. I quesiti verteranno su testi di saggistica o narrativa di autori classici o contemporanei, oppure su testi di attualità comparsi su quotidiani o su riviste generaliste o specialistiche; verteranno altresì su casi o problemi, anche di natura astratta, la cui soluzione richiede l'adozione di forme diverse di ragionamento logico.

3) Regolamentazione dell'esercizio professionale specifico e legislazione sanitaria

Accertamento delle conoscenze riguardo l'esercizio professionale specifico e delle principali fonti legislative riguardanti la specifica disciplina e la legislazione sanitaria nazionale di interesse specifico.

4) Cultura scientifico-matematica, statistica, informatica e inglese

Accertamento della padronanza estesa al versante sperimentale o applicativo di conoscenze di base nei seguenti settori disciplinari:

Matematica, Epidemiologia, Statistica, Informatica.

Accertamento della comprensione di frasi semplici per verificare il grado di conoscenza della lingua inglese.

5) Scienze umane e sociali

Psicologia, Pedagogia, Didattica Sociologica, Filosofia. Management ed organizzazione
Accertamento delle conoscenze riguardo le diverse teorie presenti nel panorama contemporaneo con le corrispondenti concezioni dell'uomo e della società.

Accertamento della capacità di applicare conoscenze specifiche nella gestione di servizi ai diversi livelli e nella didattica ai diversi livelli.